PROCEDURA DI SEGNALAZIONE ILLECITI

PROCEDURA SEGNALAZIONI ILLECITI: FINALITÀ

La presente procedura ha lo scopo di istituire chiari ed identificati canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi e il trattamento di segnalazioni relative a ipotesi di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e/o alle violazioni del Codice Etico.

La presente procedura è tesa a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione, o comunque i procedimenti disciplinari in caso di segnalazioni effettuate in male fede;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive e/o, discriminatorie dirette o indirette per motivi collegati "direttamente o indirettamente" alla segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

La presente procedura è approvata dal C.D della Società ASD San Luigi Calcio – Trieste che ha la responsabilità di aggiornarla ed integrarla.

È accessibile in "formato elettronico" in apposita sezione del sito internet della Società all'indirizzo:

https://www.sanluigicalcio.it/

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed

integrazioni successive della procedura.

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza, obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività

Il sistema di segnalazione di cui alla presente "Procedura di segnalazione degli illeciti" può essere attivato dai seguenti soggetti:

• soci dell'Associazione (persone fisiche e persone giuridiche);

• componenti del Consiglio Direttivo;

• dipendenti;

• soggetti "tesserati" ai sensi della normativa sportiva;

• coloro che, pur non rientrando nella categoria dei dipendenti, operino per la Società e siano sotto il suo controllo e la sua direzione;

• coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, in maniera stabile, per la Società con relazioni contrattuali e/o per delega di funzioni;

• collaboratori e volontari a vario titolo.

Fermo restando il diritto del cittadino ad esporre le proprie segnalazioni alle AUTORITÀ DI POLIZIA CON RIFERIMENTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, sono individuati i seguenti "canali di segnalazione" delle ipotesi di violazione:

CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNA:

Tutti i soggetti che ricevono, esaminano e valutano le segnalazioni sono in possesso di requisiti morali e professionali e assicurano il mantenimento delle necessarie condizioni di indipendenza e la dovuta obiettività, competenza e diligenza nello svolgimento delle loro attività. Garantiscano, inoltre, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonchè del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione".

Il soggetto segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 3, ha la possibilità di effettuare una segnalazione nelle seguenti modalità:

Segnalazione in forma scritta:

- attraverso l'indirizzo di posta elettronica del responsabile Safeguarding luigi.viceconte53@gmail.com
- mediante canale di posta tradizionale c/o sede legale dell'ASD San Luigi Calcio Trieste Via Felluga 58 34142

Segnalazione in forma orale:

a. linea telefonica responsabile Safeguarding 3488818363

b. sistema di messaggistica vocale;

c. su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

Le segnalazioni devono essere circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti, riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala, e devono contenere tutte le informazioni necessarie per individuare gli autori della condotta illecita.

Il soggetto segnalante è tenuto quindi a riportare in modo chiaro e completo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza e l'oggettività, indicando:

- riferimenti sullo svolgimento dei fatti (es. data, luogo): ogni informazione e/o prova che possa fornire un valido riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare chi ha commesso quanto dichiarato;
- generalità di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

Le segnalazioni anonime sono accettate solo qualora siano adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni determinate. Esse saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano destituite di fondamento o non circostanziate.

Il soggetto preposto alla ricezione e all'analisi delle segnalazioni è il responsabile Safeguarding, che provvede, nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza, ad effettuare ogni attività ritenuta opportuna.

Ove gli approfondimenti effettuati evidenzino situazioni di "violazioni" e si abbia maturato il fondato sospetto di commissione di un reato, il Responsabile Safeguarding procede senza indugio alla comunicazione della segnalazione e delle proprie valutazioni, tempestivamente, a tutti gli organismi interessati, per impedire la reiterazione del reato e per i necessari provvedimenti susseguenti.